



ORDINANZA N. 10 del 13/02/25

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E RELATIVA DETENZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

PREMESSO che in questa Città nei giorni 23 febbraio, 2 – 4 e 9 marzo 2025 si terrà il 51° Gran Carnevale Maiorese;

CONSIDERATA la notevole affluenza di persone ed il clima festoso che si viene a creare in questa giornata;

RILEVATO che si possono registrare episodi comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO, altresì, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, di vietare l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- l'art 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la L. 21.11.1981, n. 689;
- la L. 25 agosto 1991, n.287;
- l'art. 8, comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
- Il Regio decreto 18 giugno 1931 n.773 Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- La direttiva del Signor Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, attinente alla Security ed alla Safety;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nelle giornate del 23 febbraio, 2 – 4 e 9 marzo 2025 su tutto il territorio comunale è vietata la vendita per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di prodotti alimentari ed operatoti su area pubblica “è vietata altresì anche la detenzione di bevande in bottiglie e bicchieri in vetro.”

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, fermo restando le ulteriori forme di pubblicità rivolte alla cittadinanza;
- Che si comunichi alla stazione dei Carabinieri di Maiori;
- Che viene resa nota a mezzo pubblica affissione e all'ingresso dei locali interessati dal divieto stesso;

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano reato più grave, saranno puniti con la sanzione amministrativa d' importo variabile da € 25,00 ad € 500,00

Tutte le forze di Polizia vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di Salerno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.



IL SINDACO  
*Antonio Capone*